informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 396 – 22 DICEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **AGEVOLAZIONI**

DEFINITA LA PERCENTUALE EFFETTIVA DEL CONTRIBUTO PER LE IMPRESE "START UP"

RIFERIMENTI

- **Art. 1-ter, DL n. 41/2021**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 17.12.2021**
- **Risoluzione Agenzia Entrate 20.12.2021, n. 75/E**
- **Informativa SEAC 22.11.2021, n. 357**

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni" il Legislatore ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che hanno attivato la partita IVA nel 2018 ed iniziato l'attività nel 2019 (max € 1.000), erogato tramite accredito sul c/c ovvero sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare nel mod. F24.

Considerato che il beneficio in esame deve essere concesso nel rispetto dei fondi stanziati (€ 20 milioni), l'Agenzia, sulla base delle domande ricevute, ha recentemente definito nella misura del 100% la percentuale utilizzabile per calcolare il contributo effettivamente spettante.

La stessa Agenzia delle Entrate ha recentemente istituito il codice tributo ("6956") da riportare nel mod. F24 per l'utilizzo in compensazione del contributo in esame richiesto e riconosciuto sotto forma di credito d'imposta.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Nell'ambito del DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni", il Legislatore ha introdotto, per il 2021, uno **specifico contributo a fondo perduto**, nella **misura massima di € 1.000, per le imprese "start-up"**, ossia a favore delle imprese (con ricavi 2019 non superiori a € 10 milioni) che hanno **attivato la partita IVA nel 2018,** la cui l'**attività**, come desumibile dal Registro Imprese, è **iniziata nel corso del 2019**, che non hanno potuto beneficiare del contributo di cui all'art. 1, in mancanza del requisito del calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e lo stesso valore del 2020.

L'Agenzia dell'Entrate con il Provvedimento 8.11.2021 ha approvato l'apposito modello utilizzabile per richiedere il contributo, fissando al 9.12.2021 il termine ultimo di presentazione della domanda.

Il contributo in esame:

- è erogato nel rispetto dei limiti / condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final, nonché nel limite di spesa complessivo pari a **€ 20 milioni** per il 2021;
- può essere fruito secondo le seguenti **2 modalità alternative**:
  - **direttamente** tramite **accredito** dello stesso **sul c/c** identificato dall'IBAN indicato nella domanda, intestato al codice fiscale del soggetto richiedente;
  - a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale **credito d'imposta** da utilizzare "***nella sua totalità***" **in compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).

Ai fini dell'utilizzo in compensazione nel mod. F24, da presentare utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, va riportato il seguente codice tributo, istituito con la recente Risoluzione 20.12.2021, n. 75/E.

6956	*"Contributo a fondo perduto per le start up – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1-ter, DL n. 41 del 2021"*

Nel campo "*anno di riferimento*" va indicato l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto ("2021").

NB L'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere verificato nel "*Cassetto fiscale*", dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, al link "*Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili*".

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver determinato l'importo complessivo dei contributi richiesti, provvede a **definire la percentuale di riparto** ottenuta rapportando il limite di spesa stanziato (€ 20 milioni) all'ammontare complessivo dei contributi richiesti.

Recentemente la stessa Agenzia con il Provvedimento 17.12.2021 ha reso noto che la predetta **percentuale è pari al 100%**, tenuto conto che l'ammontare dei contributi richiesti è inferiore alle risorse finanziarie disponibili.

RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO NON SPETTANTE

Il contribuente che ha percepito il contributo **in tutto o in parte non spettante**, erogato mediante accredito sul c/c o utilizzo in compensazione, anche a seguito di rinuncia, può **restituire spontaneamente** il contributo maggiorato degli interessi e versando le relative sanzioni ridotte in base all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97. A tal fine l'Agenzia con la citata Risoluzione n. 75/E ha istituito i seguenti codici tributo da indicare nel mod. F24 ELIDE.

8128	*"Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1, DL n. 41 del 2021"*
8129	*"Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1, DL n. 41 del 2021"*
8130	*"Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 1, DL n. 41 del 2021"*

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it